



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Tutela Ambientale

Servizio tutela acque ed atmosfera e agroambiente

Determinazione N. 2774 / 2025

Responsabile del procedimento: GIULIA ADOLFO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 ART. 6 COMMA 2. DITTA: VOLTAN S.P.A. C.F. 03049300274 IMPIANTO: COMUNE DI MARTELLAGO VIA DOSA 24 OLMO DI MAERNE SEDE LEGALE: COMUNE DI MARTELLAGO VIA DOSA 24 OLMO DI MAERNE . AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DELL' AUTORIZZAZIONE N. 5330 DEL 26.01.2024.

La Dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e s.m.i. recante norme per la tutela dell’ambiente;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 74 del 29/09/2025, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 176 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Giulia Adolfo;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "*la Città metropolitana verde e sostenibile*" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP Giulia Adolfo che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 *bis* del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamate le seguenti normative in materia ambientale:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- ii. la L. 241/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- iii. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante "la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- iv. la D.G.R.V. n. 1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- v. la D.G.R.V. n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di scarichi:

- i. la parte terza, Sezione II – Tutela delle acque dall'inquinamento - Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006;
- ii. le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale, 5 novembre 2009, e ss.mm.ii e in particolare:
 - l'articolo 38 – *Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in fognatura*
- iii. l'allegato A alla D.G.R.V. 27 gennaio 2011, n. 80 ad oggetto “*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*”.

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di emissioni:

- i. il D.Lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;
- ii. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che “*le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.*”
- iii. il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»”;
- iv. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di impatto acustico:

- i. la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di Vinca:

- i. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il “Regolamento recante attuazione della direttiva 1992/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- ii. il Capo IV della Legge regionale n. 12 del 27 maggio 2024 che regola la disciplina in materia di VINCA;

- iii. il Regolamento regionale n. 4 del 09.01.2025 attuativo in materia di VINCA, ai sensi dell'art. 17 della sopra citata L.R. n. 12/2024;
- iv. il decreto direttoriale n. 15/2025 "Attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento."

Visto che:

- i. con prot. n. 5330 del 26.01.2024 è stato rilasciato dal Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia, alla ditta VOLTAN S.p.A., con sede legale in MARTELLAGO - Via Dosa 24 - Olmo di Maerne -, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 6 comma 2 l'aggiornamento dell'A.U.A. a seguito della modifica sostanziale dell'impianto esistente, sito in Comune di MARTELLAGO – Via Dosa 24 - Olmo di Maerne;
- ii. con nota acquisita agli atti con prot. n. 36142 del 03.06.2024 sono stati assolti gli obblighi contemplati all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06 relativi alla citata autorizzazione Det. n. 246/2024;
- iii. con prot. n. 16696 del 13.03.2025 è stata acquisita agli atti della scrivente Amministrazione la richiesta di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 13.03.2025 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 6 c. 2 al competente SUAP del Comune di MARTELLAGO in data 12.03.2025 dalla ditta VOLTAN S.p.A., con sede legale in MARTELLAGO - Via Dosa 24 - Olmo di Maerne -, per la modifica sostanziale dello stabilimento esistente mediante l'installazione di un depuratore biologico, all'indirizzo citato in oggetto;
- i. con nota prot. n. 20876 del 27.03.2025 la scrivente Amministrazione chiede alla ditta la completezza documentale;
- ii. con prot. n. 26282 del 22.04.2025 è stato acquisito agli atti della scrivente Amministrazione il Modulo compilato di identificazione del P/P/P/I/A rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia VINCA, come da Allegato A al D. Dir.R. Veneto n. 15 del 17.02.2025;
- iii. con nota prot. n. 28085 del 30.04.2025 la scrivente Amministrazione ha trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, il modulo A di cui sopra, chiedendone una verifica di conformità;
- iv. con nota prot. n. 28085 del 30.04.2025 la scrivente Amministrazione, ai sensi della L. 241/1990, ha comunicato alla ditta in oggetto l'avvio del procedimento per il rilascio dell'A.U.A. e contestualmente ha convocato la Conferenza dei Servizi istruttoria in modalità asincrona ai sensi del D.P.R. n. 59/13 – art. 4 comma 7 e della L. 241/90 art. 14 e segg;
- v. con nota prot. n. 29194 del 06.05.2025 l'ente gestore del servizio idrico V.E.R.I.T.A.S S.p.a trasmette alla Scrivente il nulla osta allo scarico con indicate delle prescrizioni da rispettare;
- vi. con nota prot. n. 29747 del 07.05.2025 la Regione Veneto trasmette alla scrivente Amministrazione il parere di non necessità di attivazione della procedura di Vinca;
- vii. con nota prot. n. 30085 del 08.05.2025 il Comune di Martellago trasmette alla Scrivente la richiesta di parere all'Arpav in merito all'impatto acustico;
- viii. con prot. n. 32727 del 16.05.2025 la Scrivente trasmette alla ditta la richiesta integrazioni allegando alla stessa la richiesta del Comune di Martellago;

- ix. con prot. n. 44278 del 27.06.2025 la ditta trasmette parzialmente alla Scrivente le integrazioni richieste allegando il previsionale di impatto acustico;
- x. con prot. n. 44467 del 30.06.2025 la Scrivente trasmette la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 per la mancanza delle integrazioni richieste;
- xi. con prot. n. 45487 del 03.07.2025 la ditta trasmette alla Scrivente le integrazioni richieste;
- xii. con nota prot. n. 53772 del 07.08.2025 ARPAV trasmette alla Scrivente un contributo riguardante l'impatto acustico;
- xiii. con nota prot. n. 66036 del 25.09.2025 la ditta trasmette alla Scrivente il previsionale di impatto acustico richiesto da ARPAV;
- xiv. con nota prot. n. 70298 del 10.10.2025 Arpav- Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici trasmette alla Scrivente la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
- xv. con nota prot. n. 70353 del 10.10.2025 il Comune di Martellago trasmette alla Scrivente il nulla osta di impatto acustico;

Dato atto che:

- i. nella lettera di invio alla Regione dell'allegato A, si precisava che in assenza di risposta nel termine indicato si sarebbe valutata la dichiarazione conforme;

Considerato che:

- i. i titoli abilitativi per cui viene richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs. 152/06 in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
 - nulla osta di impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all'art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche, recapitanti in pubblica fognatura, non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- iii. nello stabilimento sono presenti medi impianti di combustione come definiti dal D.Lgs. 152/2006 all'art. 268, c. 1, lett. gg-bis,
- iv. i medi impianti di combustione afferenti ai camini n. V1, V3 e V4 sono soggetti all'adeguamento ai limiti individuati nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 con le tempistiche previste all'art. 273-bis comma 5 del medesimo D.Lgs. e riportate nel dispositivo del presente provvedimento. Non è invece soggetto alla presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 6 del medesimo articolo;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza della scrivente Amministrazione, pari a **120** giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al **14.10.2025**, risulta rispettato;

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili alla Scrivente Amministrazione.

DETERMINA

1

che il provvedimento del Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia Det. n. 246 del 2024 viene sostituito dal presente.

2

che ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 6 comma 2 è rilasciato l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta VOLTAN S.p.A., con sede legale in Comune di MARTELLAGO – Via Dosa 24, C.F. 03049300274 per la modifica sostanziale dello stabilimento esistente, sito in Comune di MARTELLAGO – Via Dosa 24 - Olmo di Maerne.

3

che l'autorizzazione rilasciata **ha validità sino al 29.07.2030** e decorre dalla data di emanazione del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

4

che le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto lo stabilimento sono le seguenti:

4.1 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 269 comma 8 alla prosecuzione delle emissioni esistenti provenienti dallo stabilimento citato in oggetto nonché alla modifica sostanziale dello stesso, come da progetti allegati alle istanze ed eventuali integrazioni.

- a. I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. X1, X2, X3, Y, V1, V3 e V4.
- b. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 1) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>
X1	silos area 1	polveri	20
X2	silos area 2	polveri	20
X3	impastatrici	polveri	10

Y	saldatura	polveri e nebbie oleose	20
		Cromo VI	1
		Cobalto	1
		Nichel	1
		Cadmio	0,2

- 2) la ditta dovrà provvedere ad eseguire **analisi biennali** alle emissioni corrispondenti ai camini n. X1, X2, X3 e Y. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto al p.to 4.1, lett. b.3), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 3) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. X1, X2 e X3. Al registro dovranno essere sempre allegati i certificati delle analisi effettuate alle emissioni con la cadenza sopra prescritta;
- 4) nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata a questa Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis;
- 5) i campionamenti sulle emissioni provenienti dai silos dovranno avvenire previa applicazione sugli sfiati di sezione rettangolare di un idoneo apparato dotato di bocchello da applicare al punto di emissione per la durata dei prelievi.

MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Nella gestione dei medi impianti di combustione esistenti di cui all'art. 268 comma gg-bis) del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, presenti nell'impianto e di potenzialità pari o inferiore a 5 MW dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 6) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle individuate nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato ed adeguati a quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006 citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nelle seguenti tabelle, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti:

1. fino alla data di cui al 31 dicembre 2029

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>
V1	caldaia 1 - generatore di vapore di back-up	Ossidi di azoto (NO ₂)	245 ^{(1) (2)}

V3	caldaia 3 - generatore di vapore di back-up	Ossidi di azoto (NO ₂)	245 ^{(1) (2)}
V4	caldaia 4 - generatore di vapore	Ossidi di azoto (NO ₂)	245 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso

⁽²⁾ come da prescrizione p.to 4.1, lett. b.9)

2. a far data dal 1 gennaio 2030 in conformità a quanto previsto all'art. 273-bis comma 5 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152:

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>
V1	caldaia 1 - generatore di vapore di back-up	Ossidi di azoto (NO ₂)	140 ^{(1) (2)}
V3	caldaia 3 - generatore di vapore di back-up	Ossidi di azoto (NO ₂)	140 ^{(1) (2)}
V4	caldaia 4 - generatore di vapore	Ossidi di azoto (NO ₂)	140 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso

⁽²⁾ come da prescrizione p.to 4.1, lett. b.9)

- 7) la ditta dovrà provvedere ad eseguire **analisi biennali** alle emissioni corrispondenti al camino n. V4. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al p.to 4.1, lett. b.3), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 8) devono essere rispettate le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- 9) i punti di emissione n. V1 e V3 sono autorizzati ai sensi dell'art. 273-bis comma 15. Al registro di cui al p.to 4.1, lett. b.3), il gestore dovrà includere la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente, al fine di valutare se i suddetti impianti di combustione vengano messi in funzione per non più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque a partire dal rilascio dell'autorizzazione;
- 10) ai sensi del c. 1 dell'art. 294 del D.Lgs.152/2006, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del medesimo D.Lgs.

devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

c. I punti di emissione esenti e la relativa motivazione sono di seguito elencati:

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Riferimento esenzione</i>
1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 11, 12, 13, 14, 15	aria calda e vapore provenienti da pastorizzatori ed essiccatori	D.Lgs. n. 152/06, art. 272 comma 5
16	lavabacinelle – vapore (area 2)	D.Lgs. n. 152/06, art. 272 comma 5
A, B, E, F, L, M, P, R1, R2, R3, R4, S	CTA – estrattori aria	D.Lgs. n. 152/06, art. 272 comma 5
K5 e K6	gruppi elettrogeni di emergenza	D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. IV - Parte I, c. 1, lett. bb)
J	bollitore lavabacinelle	D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. IV - Parte I, c. 1, lett. dd)
K7	turbine - camino bypass di emergenza	D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. IV - Parte I, c. 1, lett. dd)

- d. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
- e. I camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'edificio.
- f. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

4.2 - SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

La ditta dovrà rispettare le prescrizioni riportate nell'autorizzazione emanata da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., acquisita agli atti con prot. n. 29194 del 06.05.2025, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

4.3 - IMPATTO ACUSTICO

Con prot. n. 70353 del 10.10.2025 è stato acquisito il nulla-osta di impatto acustico rilasciato dal Comune di Martellago ai sensi della Legge n. 447/1995, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

5

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

6

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

7

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

8

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite alla Scrivente Amministrazione dalla normativa vigente.

9

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

10

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

11

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- a V.E.R.I.T.A.S S.p.a

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente